

Ordinanza n. 120

25/07/20012

IMPRESE ARTIGIANE

Vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato

IL SINDACO

Vista la propria precedente ordinanza n.203 del 22.12.2009 con la quale veniva regolamentata la vendita al pubblico dei prodotti di propria produzione, per il consumo immediato, delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare;

Preso atto di quanto disciplinato in merito dalle rispettive normative di riferimento;

Ritenuto di poter derogare ad alcune limitazioni imposte in considerazione dell'attuale periodo di congiuntura ed alla luce dei principi generali di libertà di iniziativa economica, ribaditi dal D. Lgs. 59/2010, per garantire un regime di libera concorrenza secondo condizioni di pari opportunità nonché assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di acquisto di prodotti e servizi;

Vista la Legge Regionale n. 8 del 30.04.2009 e il D.Lgs. n.59 del 26.03.2010;

Preso atto di quanto disposto dal D.L. n.223/2006 convertito con modificazioni dalla L. n.248/2006;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DISPONE

1. La disciplina della presente ordinanza si applica alle Imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare, iscritte all'albo, che effettuano la vendita diretta al pubblico e la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato.
2. Alle attività artigianali di vendita al pubblico, miste ad attività commerciale o di somministrazione, si applicano le disposizioni previste per l'attività prevalente. Deve ritenersi prevalente l'attività esercitata su almeno l'80% della superficie di vendita.
3. La vendita per il consumo è consentita nei locali adiacenti a quelli di produzione, con esclusione degli spazi esterni al locale ove si svolge l'attività artigianale, tramite l'utilizzo degli arredi dell'azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione e a condizione che tale attività sia strumentale e accessoria alla produzione e alla trasformazione.
4. Ai fini della presente ordinanza per "arredi dell'azienda" devono intendersi piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale.
5. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle attività di cui al punto 1. sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori, nel rispetto della fascia oraria sotto indicata:

dalle ore 6.00 alle ore 1.00

Entro tali limiti, l'operatore può liberamente determinare l'orario di effettiva apertura dell'esercizio, che deve essere pubblicizzato con appositi cartelli.

6. Le imprese artigiane di cui alla presente ordinanza possono, in via sperimentale, vendere per il consumo sul posto generi di caffetteria (*i prodotti compresi nella voce "generi di caffetteria" sono definiti dall'Azienda Sanitaria Locale Monza Brianza*) con le modalità indicate al precedente punto 3.. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori, nel rispetto della fascia oraria sotto indicata

dalle ore 6.00 alle ore 21.00

Non potranno in alcun caso essere fissati orari ricompresi nella fascia di cui al precedente punto 6., né autorizzate deroghe.

7. Alle attività disciplinate dalla presente ordinanza è consentita l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive per l'intero anno solare.
8. La vendita per asporto di bevande in confezioni sigillate, diverse da quelle prodotte e/o trasformate dall'impresa artigiana, è consentita a condizione che gli interessati presentino allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
9. È vietata la vendita per il consumo sul posto di bevande superalcoliche.
10. È vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche.
11. È obbligatorio esporre l'elenco delle materie prime utilizzate specificando i prodotti eventualmente congelati.
12. Gli esercenti che intendono offrire alla clientela i servizi tipici dei locali di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti e simili) devono adeguarsi a quanto previsto nelle specifiche normative di riferimento (Legge Regionale 6/2010, Deliberazione Giunta Regionale 23 gennaio 2008, n.8/6495, Deliberazione del Consiglio Comunale 5 marzo 2012 n.4 «Criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelli relativi al trasferimento di sede dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande»)

Tutte le attività di cui alla presente ordinanza sono soggette a preventiva Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentare, anche ai fini igienico sanitari, allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune e devono essere esercitate entro i limiti di rumorosità stabiliti dal Regolamento Attuativo del Piano di Zonizzazione Acustica vigente nel territorio comunale e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare.

SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 1.000,00. In caso di reiterazione potrà essere disposta la sanzione accessoria di sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla L.R. 5/12/1983, n. 90 (norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale). Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della L. 689/81, applica le sanzioni amministrative e introita i proventi.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione all'albo pretorio del Comune. Con l'entrata in vigore è abrogata l'ordinanza n.203/2009 e tutte le precedenti disposizioni sindacali in materia.

Gli Organi di Vigilanza sono incaricati del controllo sull'osservanza del presente provvedimento.



IL SINDACO
Gian Paolo Riva
Gian Paolo Riva